

Ricorso di Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 1993

(Causa T-36/93)

(93/C 178/11)

Il 1° giugno 1993, il signor Girish Ojha, residente a Korbeek-Lo (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 ottobre 1992 con cui la Commissione ha assegnato nuovamente il ricorrente, con effetto dal 1° novembre 1992, alla Direzione Generale «Occupazione, relazioni industriali e affari sociali» a Bruxelles,
- annullare, per quanto necessario, la decisione 9 ottobre 1992 del signor F. de Koster e del signor J. Prat, con cui si invitava il ricorrente ad intraprendere le iniziative necessarie al suo ritorno a Bruxelles a decorrere dal 1° novembre 1992,
- condannare la convenuta a pagargli la somma di 500 000 BFR a titolo di risarcimento per il danno morale subito dal ricorrente,
- dare atto al ricorrente della sua decisione di promuovere un'azione separata al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno materiale subito,
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

I mezzi e principali argomenti sono gli stessi della causa T-95/92 (1).

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento il ricorrente sostiene che la Commissione stessa ha riconosciuto, nel controricorso presentato nella causa T-95/92 R, che la decisione impugnata gli aveva causato un danno che poteva essere compensato solo «parzialmente» con il pagamento delle indennità di cui all'allegato VII dello Statuto.

Inoltre, egli è stato oggetto di varie accuse calunniose, senza che la Commissione, prima di adottare la decisione di nuova assegnazione, abbia avviato una qualsiasi inchiesta. Tale fatto costituisce un illecito che va risarcito.

Peraltro devono essere anche risarciti i danni di natura professionale, patrimoniale e immobiliare derivanti dalla situazione di inaccettabile incertezza in cui si sono sviluppati i rapporti tra il ricorrente e la Commissione.

(1) GU n. C 326 dell'11. 12. 1992.

Ricorso di Axel Michael Stahlschmidt contro Parlamento europeo, presentato il 3 giugno 1993

(Causa T-38/93)

(93/C 178/12)

Il 3 giugno 1993, il signor Axel Michael Stahlschmidt, residente a Bourglinster (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 9 ottobre 1992, che condanna il ricorrente a restituire le somme indebitamente versate, a titolo di pagamento dell'indennità di dislocazione, dal 1° ottobre 1987 fino al 1° luglio 1992,
- condannare il convenuto a tutte le spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione del Parlamento europeo di ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di indennità di dislocazione dal 1° ottobre 1987, data in cui egli ha acquisito la nazionalità dello Stato membro in cui ha sede l'istituzione a cui egli è assegnato.

Egli ritiene in proposito che, ex art. 85 dello Statuto dei dipendenti, è possibile procedere alla ripetizione di una somma indebitamente ricevuta, solo se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del versamento, o avrebbe dovuto averla essendo detta irregolarità evidente.

Per quanto riguarda il primo requisito, il ricorrente afferma che nel momento in cui ha cambiato nazionalità, ha informato prontamente e spontaneamente il convenuto, senza che questo peraltro reagisse alla notizia fino al 25 giugno 1992. Viceversa, per tutto detto periodo, l'indennità di dislocazione ha continuato ad essergli versata. Per quanto riguarda l'argomento del convenuto, in base al quale dal 12 giugno 1989 gli sarebbe stata comunicata una scheda individuale di informazioni in cui si precisava la sospensione dell'indennità di dislocazione a far data dal 1° ottobre 1987, il ricorrente sottolinea energicamente di non avere mai ricevuto detta scheda. Peraltro, anche qualora ne avesse avuto conoscenza, la detta sospensione non ne emergeva chiaramente.

In ordine all'evidenza dell'irregolarità, il ricorrente ricorda che questa seconda ipotesi è in generale considerata solo nel caso di dolo o negligenza. Orbene, egli ha informato immediatamente l'amministrazione del Parlamento europeo del suo mutamento di nazionalità.

D'altra parte, il ricorrente, che non è giurista, leggendo l'art. 4, n. 1, dell'allegato VII allo Statuto, poteva legittimamente pensare, indipendentemente dall'acquisto in corso di carriera della nazionalità dello Stato di destinazione, che in precedenza egli non aveva, di poter legittimamente continuare a beneficiare dell'indennità riconosciutagli nel passato; questa idea era d'altro canto confermata dall'assenza di qualsivoglia manifestazione contraria da parte dell'amministrazione, che ha reagito solo cinque anni e otto mesi dopo aver ricevuto l'informazione relativa da parte del ricorrente stesso.

Cancellazione dal ruolo della causa T-41/92 ⁽¹⁾

(93/C 178/13)

Con ordinanza 14 maggio 1993 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-41/92: Fernando Gouveia contro Corte di giustizia delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 173 del 9. 7. 1992.